

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 agosto 1994, n. 507.

Misure urgenti in materia di dighe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Il Servizio nazionale dighe provvede, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti

esecutivi delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.»

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.»

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, il regolamento per la disciplina del

procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumità, nonché la compatibilità ambientale;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe;

m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona;

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali impiegati e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e connesse, nonché una valutazione sulle condizioni di sicurezza delle sponde dell'invaso. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

g) cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredato di riferimenti alla cartografia ufficiale.

5. Gli uffici di cui al comma 3 esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro un termine da essi prefissato, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonché, in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria è rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 1.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica.

Qualora non venga presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la perizia giurata di cui al comma 6 l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità.

9. Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilità a svolgere direttamente le attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85, e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'articolo 1, è autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati ovvero anche a ricorrere alle procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale.

10. Qualora la perizia giurata di cui al comma 6 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui al comma 9 al Servizio nazionale dighe, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui tra il capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e gli appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è punito con l'arresto fino ad un anno.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.

5. L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice penale.

6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

Art. 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera a), ed il comma 4. Al comma 3, lettera a), dello stesso articolo sono altresì sopprese le parole: «valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte».

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, le parole: «, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditori regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna» e le parole: «delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.».

Art. 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unità di personale provviste di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, appartenenti all'ANPA, all'ENEA, ad altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e ad enti pubblici, inclusi quelli economici. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, tale personale è collocato, entro quindici giorni, e previo assenso dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore a tre anni. Il trattamento economico in godimento continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, tranne

quelle componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le competenze eventualmente corrisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto personale, al termine del periodo, potrà essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le amministrazioni di provenienza, conseguentemente all'inquadramento, provvedono alla corrispondente riduzione degli organici. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in L. 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994.

3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1998, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facoltà di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni, un numero non superiore a 50 unità di personale che abbiano conseguito dottorato di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali, o che siano in possesso dell'abilitazione professionale e della relativa iscrizione all'ordine di appartenenza. Il relativo onere è valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 e in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

4. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il comando di personale di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il comando di personale ed i processi di mobilità di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono riguardare anche personale proveniente dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici economici e da enti e società a partecipazione statale.

2. Al personale inquadrato nelle piante organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 2, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è adottata una tabella di equiparazione per la definizione della corrispondenza tra le professionalità del personale interessato e le qualifiche del personale degli enti locali.

Art. 9.

1. Ai fini del completamento delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dalla frana di Spriana, nel comune di Sondrio, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi nel 1994; al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il personale in servizio presso la regione Toscana, già addetto alle funzioni idrauliche trasferite allo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere il trasferimento nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dei lavori pubblici procede all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica, come definita nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1993. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede a definire la corrispondenza fra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'amministrazione di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Ministero dei lavori pubblici. L'amministrazione di provenienza provvede alla corrispondente riduzione di organico.

2. In attesa del procedimento di trasferimento, il Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il presidente della regione Toscana, può avvalersi del personale regionale già adibito alle funzioni trasferite.

Art. 11.

1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore

generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza.

Art. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali.»

Art. 13.

1. In attesa, della emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, in base ai criteri di riparto fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine le predette amministrazioni si avvalgono delle unità di personale degli stessi consorzi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 520 del 1993, nei limiti numerici di assunzione previsti per le regioni dalla normativa vigente.

Art. 14.

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1995.

Art. 15.

1. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito al 30 giugno 1995.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, il Guardasigilli. BIONDI

94G0546

DECRETO-LEGGE 8 agosto 1994, n. 508.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è